

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-179 del 17/01/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA COVER SRL IN COMUNE DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-191 del 16/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 4987/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"COVER Srl"** **Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"COVER Srl"**, avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggio Emilia - Via Manzotti n.2**, per l'attività di plastificazione e impregnazione metalli ed ossidazione anodica dell'alluminio, acquisita agli atti con prot.n. PGRE/2016/1071 del 04/02/2016 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura con sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la nota a seguito del sopralluogo dell'ARPAE Servizio Territoriale- Distretto di Reggio Emilia e Montecchio acquisita con prot.n. PGRE/2016/3350 del 31/03/2016;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto acquisito con prot.n.PGRE/2016/6451 in data 16/06/2016;

Visto il parere favorevole del Comune di Reggio Emilia con atto acquisito in data 11/04/2016;

Visto il nulla osta del Comune di Reggio Emilia allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acquisito in data 10/05/2016 con prot. n. PGRE/2016/4875 sulla base del parere di IRETI Spa prot. RT006810-2016-P, acquisito al protocollo con n. PGRE/2016/2513 in data 08/03/2016 in merito al suddetto scarico e successive integrazioni comunali acquisite da ARPAE con prot.n. PGRE/2016/8250 in data 27/07/2016;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"COVER SRL"** ubicato nel comune di **Reggio Emilia - Via Manzotti n.2**, che comprende il seguente titolo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali con sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce:

- l'autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera prot.n.68022/243/2008 del 05/11/2009;
- l'autorizzazione comunale allo scarico prot.n.199 del 26/03/2013;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti nell'allegato di seguito riportato e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali con sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/06.

- Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura con sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs 152/06

- La ditta svolge attività di plastificazione ed impregnazione metalli ed ossidazione anodica dell'alluminio per conto terzi.
- Nella ditta sono presenti:
 - scarichi originati dalle macchine lavametalli, che utilizzano sostanze alcaline per lo sgrassaggio dei pezzi prima della lavorazione;
 - scarico originato dal lavaggio pezzi sottoposti ad impregnazione, per la rimozione delle sostanze in eccesso depositate sui particolari;
 - scarico derivante dalla vasca dell'impianto di anodizzazione, costituito da acque di lavaggio dei particolari, dopo il trattamento ossidativo con sostanze acide;
 - scarichi di acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici a disposizione dei dipendenti, pretrattati in fossa Imhoff, tutti recapitanti in pubblica fognatura attraverso un solo punto di scarico.
- Le acque reflue prodotte dalle lavorazioni dello stabilimento, prima dell'immissione in pubblica fognatura, sono trattate da un impianto di depurazione chimico-fisico, con portata di circa 3 m³/ora, per un volume allo scarico annuo dichiarato di circa 5.226 m³/anno. Nello scarico sono presenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 5, Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. 152/06, quali Nichel, Zinco e Rame.
- Per il ciclo produttivo vengono utilizzate acque prelevate da pozzo, con consumo stimato di circa 7.000 m³ annui, mentre per alimentare i servizi igienici e le docce a disposizione dei dipendenti utilizza acqua di rete.
- L'autorizzazione è relativa allo scarico di reflui derivanti da acque di lavaggio pezzi, classificati come acque reflue industriali con sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/06.

PIANO DI GESTIONE DELLE AREE IMPERMEABILI SCOPERTE

- In merito alle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, la ditta ha presentato un Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi del Cap.I, Par. A1, punto 3, lett. c) della DGR n. 1860/2006.
- L'area impermeabile scoperta dello stabilimento è dotata di rete di raccolta delle acque piovane che recapita in acque superficiali. E' presente un pozzetto di raccolta nel lato ovest dello stabilimento nella zona lavaggio telai anodizzazione, che convoglia le acque nella rete di scarico interna allo stabilimento destinata alla depurazione.
- Sul piazzale dello stabilimento, ci sono aree scoperte in cui transitano gli automezzi, connessi alle attività svolte dall'azienda, ed in cui parcheggiano le automobili i dipendenti ed i clienti che non danno origine alla presenza di residui.
- Sulle aree scoperte sono presenti depositi di materie prime e prodotti finiti (pallet di legno, contenitori in metallo, contenitori in plastica) non protetti dalle acque meteoriche, ma che per loro natura non danno origine a dilavamento. Sono presenti altresì depositi di materie prime e/o prodotti finiti (acido solforico, soda caustica, prodotti chimici per depuratore) stoccati in contenitori di plastica chiusi ermeticamente per evitare il dilavamento delle acque meteoriche e posizionati sotto tettoia con bacino di contenimento in muratura, per sicurezza in caso di sversamenti accidentali.
- Sulle aree scoperte sono presenti anche depositi di rifiuti (pallet di legno rotti, contenitori e recipienti vuoti in plastica ed in metallo) impilati, ma che per loro natura non danno origine a dilavamento.

- Sono altresì presenti depositi di rifiuti (fanghi da depurazione e materiale abrasivo di scarto) stoccati in contenitori metallici ed in sacchi (big bags) e posti sotto tettoia, per evitare il dilavamento delle acque meteoriche.

Prescrizioni per il Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte

- 1) Si devono osservare le procedure riportate nel Piano di gestione e, in particolare, deve essere posta cautela all'apertura e chiusura del pozzetto destinato alla raccolta delle acque di lavaggio dei telai di anodizzazione, al fine di convogliare in modo efficiente detti reflui all'impianto di trattamento.
- 2) I contenitori nei quali sono stoccati i rifiuti costituiti da fanghi di depurazione devono garantire la corretta tenuta dei rifiuti stessi, senza perdite e dispersioni; medesima cautela deve essere adottata per il loro svuotamento.

Prescrizioni

- 1) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 12.000 m³.
- 2) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

- 3) Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 5) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 6) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 7) E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

- 8) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06.
- 9) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 10) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 11) La Ditta deve informare la scrivente ARPAE relativamente all'installazione di nuove macchine ed adozione di sistemi atti a ridurre il contenuto di alluminio nello scarico.
- 12) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
- 13) Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs 152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
- 14) Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**COVER Srl**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di plastificazione e impregnazione metalli ed ossidazione anodica dell'alluminio negli impianti ubicati in Comune di **Reggio Emilia - Via Manzotti n.2** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.19 – BRUCIATORE FORNO PRERISCALDO STATICO
 EMISSIONE N.20 – BRUCIATORE FORNO PRERISCALDO A TUNNEL
 EMISSIONE N.21 – POSTAZIONE DI VERNICIATURA E GRANIGLIATRICI
 EMISSIONE N.22 – BRUCIATORE FORNO SECONDA COTTURA
 EMISSIONE N.23 – IDROFILTRO FORNO SECONDA COTTURA
 EMISSIONE N.24 – LAVATRICE
 EMISSIONE N.25 – TORRINO RICAMBIO ARIA
 EMISSIONE N.26 – ASPIRAZIONE ANODIZZAZIONE VASCHE 6 E 7 (OSSIDAZIONE)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **3 Aprile 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **10 Aprile 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni (mg/Nmc)	NOTE
E1	LAVATRICE	2200	Oltre il colmo del tetto	Salt	-----	-----	
E2	LAVATRICE SBATTIMENTO A	32	4	Salt	-----	-----	
E3	SABBIATRICI	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	(*)
E4	CABINA APPLICAZIONE PRIMER	8000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare COT (Come C-Tot)	< 3 (*) < 50	
E5	BRUCIATORE FORNO PRERISCALDO A METANO DA 275 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E6/1	POSTAZIONE DI PLASTIFICAZIONE	1300	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare COT (Come C-Tot)	< 20 < 30	
E6/2	POST. PREPARAZIONE POLVERI ANODIZZATE	1300	Oltre il colmo del tetto	Salt	Materiale particellare Co e suoi composti + Ni e suoi composti	< 20 < 1 (**)	
E7-E8	ESTRATTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E9	BRUCIATORE FORNO PRERISCALDO A METANO DA 409 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E10-E11	ESTRATTORI NATURALI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E12	ESTRATTORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E13/1	LAVATRICE IMPREGNAZIONE	2200	Oltre il colmo del tetto	Salt	-----	-----	
E13/2	BRUCIATORE LAVATRICE IMPREGNAZIONE A METANO DA 34,83 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E13/3	LAVATRICE IMPREGNAZIONE	1000	Oltre il colmo del tetto	Salt. e solo in emergenza	-----	-----	
E13/4	BRUCIATORE LAVATRICE IMPREGNAZIONE A METANO DA 34,83 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E14/1	VASCHE DECAPAGGIO LINEA ANODIZZAZIONE	15000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare Co e suoi composti + Ni e suoi composti	< 20 < 1 (**)	
E14/2	CABINA APPLICAZIONE OLIO	1500	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare	< 10	
E15-E16	TORRNINI RICAMBIO ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E17-E18	BRUCIATORI CALDAIE CENTRALI TERMICHE A METANO DA 209 KW E 258 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E19	BRUCIATORE FORNO PRERISCALDO STATICO A METANO DA 110 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E20	BRUCIATORE FORNO PRERISCALDO A TUNNEL A METANO DA 105 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E21	POSTAZIONE VERNICIATURA GRANIGLIATRICI	7000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	< 5 < 30	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E22	BRUCIATORE FORNO DECONDA COTTURA A METANO DA 105 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E23	IDROFILTRO FORNO SECONDA COTTURA	2000	Oltre il colmo del tetto	8	COV (Come C-Tot)	< 50	
E24	LAVATRICE	400	Oltre il colmo del tetto	Salt	Sostanze alcaline (Na2O)	< 5	(***)
E25	TORRINO RICAMBIO ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E26	ASPIRAZIONE ANODIZZAZIONE VASCHE 6 E 7 (OSSIDAZIONE)	6300	Oltre il colmo del tetto	8	Acido Solforico e suoi Sali (Come H2SO4)	< 2	
(*) Adeguamento ai limiti della DGR 2236/09 e s.m.i.							
(**) Limite da rispettare se il flusso di massa > di 5 g/h							
(***) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, delle sostanze alcaline, dell'Acido solforico, dei COV (Come C-Tot), del Co e suoi composti e del Ni e suoi composti devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) L'attività di applicazione primer (E4) e applicazione olio (E14/2) deve esser svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano
- 3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente:
 - applicazione manuale: 0,4/0,6 m/s;
 - applicazione automatica: 0,3/0,4 m/s.
- 4) Nelle operazioni di applicazione primer devono essere impiegati solo prodotti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.
- 5) Il **consumo mensile** consentito di primer deve essere inferiore a **20 Kg**.
- 6) I **consumi mensili** di primer utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

7) La ditta è tenuta a collocare i camini oltre il colmo del tetto e a direzionarli in modo tale che le emissioni non interferiscano con le aperture di aereazione dell'abitazione o non ricadano presso di essa.

8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n.23 – 26 e una periodicità almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 – 6/1 – 6/2 – 14/1 – 14/2 – 21.

9) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/2016/1071 del 04/02/2016 e successive integrazioni;

11) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

13) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dal monitoraggio acustico redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale emerge che l'attività svolta è acusticamente compatibile con i limiti di legge sia allo stato attuale che allo stato futuro a seguito delle modifiche.

Devono essere tuttavia rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.